



Decors and surfaces
for sustainable living.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal CdA
in data 8 novembre 2023

Il documento in oggetto è stato realizzato sulla base delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria approvate Il 07 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014 e giugno 2021.

INDICE DELLE REVISIONI*

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
01	7 luglio 2015 3 settembre 2015	Inclusione nuovi reati	Inserimento protocolli reati societari e reati di reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio
02	29 marzo 2018	Cambio status societario e inclusione nuovi reati	Adeguamento status di Società quotata e inserimento protocolli nuovi reati
03	20 ottobre 2020	Inclusione nuovi reati	Inserimento protocolli reati tributari
04	7 settembre 2021	Inclusione nuovi reati	Inserimento protocolli reati di contrabbando
05	8 novembre 2023	Aggiornamento MOG per Whistleblowing D.lgs 24/2023	Aggiornamento MOG (PARTE GENERALE)

I documenti del SISTEMA 231 sono resi disponibili sul server della Società. Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento. Si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL "SISTEMA 231".	8 novembre 2023
---	-----------------

1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.	6
1.1 Destinatari del Modello	8
1.2 Principi ispiratori del Modello.....	8
2. Criteri. Per effettuazione della mappatura dei rischi.....	9
2.1 Aggiornamento del Modello	9
3. I principi generali del sistema organizzativo	10
3.1 Il sistema delle deleghe e delle procure.....	10
4. L’Organismo di Vigilanza	11
4.1 Nomina e requisiti	11
4.2 Revoca	13
4.3 Decadenza	13
4.4 Dotazione finanziaria dell’ODV	14
4.5 Compiti e responsabilità.....	14
4.6 Reporting verso gli Organi Sociali.....	17
4.7 Comunicazioni verso l’ODV	17
4.8 Sistema di “Whistleblowing”	17
5. Flussi informativi generali	18
5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni	19
6. Piano di formazione e comunicazione	19
6.1 Comunicazione del Modello ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori	20
6.2 Comunicazione a Consulenti e altri Soggetti Esterni	21
7. Sistema disciplinare.....	22
7.1 Principi generali.....	22
7.3 Personale dipendente	23
7.4 Dirigenti	24
7.5 Amministratori e Sindaci	24
7.6 Collaboratori esterni e, in generale, soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società... ..	24
8. Modello Organizzativo e Codice Etico di Gruppo.....	25
9. Raccolta e conservazione delle informazioni	25
La responsabilità amministrativa degli enti	26
Allegato 4: Elenco dei Reati presupposto inseriti nel D. Lgs. n. 231/01.	27
MODULO DI SEGNALAZIONE (**escluso anonimo)	43

DEFINIZIONI

Al fine della migliore comprensione del presente documento si precisano le definizioni dei termini ricorrenti di maggiore importanza:

Anac: Autorità Nazionale Anti Corruzione, autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione, attuazione della trasparenza e di controllo sui contratti pubblici.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati, così come individuate nella Parte Speciale del Modello.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico: il codice etico di Gruppo adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di amministrazione.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro parasubordinato.

Comitato Whistleblowing (o anche "Responsabile dell'investigazione"): soggetto responsabile della decisione di avvio della fase di investigazione, della valutazione e dell'esito finale della segnalazione. In tal senso, il soggetto responsabile dell'avvio della fase di investigazione è il Comitato Whistleblowing (da ora in poi anche CW), escluso l'ambito dei reati presupposto del DLGS 231/01 in cui il Responsabile è il RODV (Responsabile Organismo di Vigilanza), a cui il CW ha indirizzato l'informazione dopo una prima scrematura.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Soggetti Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti, e coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono comunque un'attività lavorativa con la Società.

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, ecc.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, e Dipendenti della Società.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida: le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma terzo, D. Lgs. 231/01", approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

Modello (MOG): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, il quale contiene le prescrizioni adottate da NEODECORTECH S.p.A. in conformità al D. Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni.

Organi Sociali: il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Procedura Whistleblowing: documento con lo scopo di descrivere e regolamentare il sistema per la segnalazione delle violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto e nell'ambito del contesto lavorativo, nonché i meccanismi di protezione previsti a tutela dell'intero processo di segnalazione (si rinvia alla procedura per la relativa legenda).

Pubblica Amministrazione o “P.A.”: lo Stato (ivi inclusi enti governativi, territoriali, locali, settoriali, come, organi governativi, autorità regolamentari, regioni, province, comuni, circoscrizioni) e/o tutti gli enti e soggetti pubblici (e nei casi determinati per legge o funzioni i soggetti privati che comunque svolgono funzione pubblica quali, ad es., concessionari, organi di diritto pubblico, amministrazioni aggiudicatrici, società misto pubbliche– private) che esercitano attività per provvedere al perseguimento di interessi pubblici e la pubblica amministrazione in senso lato e di funzione amministrativa gestionale. Tale definizione comprende la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri e della Unione Europea così come, sempre in relazione ai Reati contro la P.A., gli addetti o incaricati ad un pubblico servizio (mediante concessione o altrimenti) o svolgenti funzione pubblica e/o i pubblici ufficiali. In tal ambito, peraltro, (i) pubblico servizio comprende, tra le altre, le attività svolte, per concessione o convenzione, nell’interesse generale e sottoposte alla vigilanza di autorità pubbliche, le attività relative alla tutela della o relative alla vita, salute, previdenza, istruzione ecc. (ii) funzione pubblica comprende, tra le altre, le attività disciplinate dal diritto pubblico, ivi incluse le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie di qualsivoglia organo pubblico.

Partner Commerciali: le persone fisiche e/o giuridiche che hanno in essere con la Società rapporti collaborativi regolati mediante contratto.

Pubblico Ufficiale: così come previsto dall’articolo 357 cod. pen “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Responsabile di Riferimento o “Responsabile”: l’Esponente Aziendale a cui, mediante delega o tramite disposizione organizzativa, è affidata la responsabilità (disgiunta o congiunta con altre persone) di specifiche funzioni e attività.

RODV: Responsabile Organismo di Vigilanza.

Società: NEODECORTECH S.p.A. (sinteticamente anche “NDT”)

Soggetti Esterni: i soggetti che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono legati alla stessa da uno specifico contratto. (es. lavoratori autonomi, professionisti, consulenti, agenti, fornitori, partner commerciali, ecc.).

TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.lgs. 231/01 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, adeguando il quadro normativo ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva aderito in precedenza, ed in particolare: i) Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; ii) Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1996 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri; iii) Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati tassativamente elencati (in seguito i **“Reati”**).

Confalonieri S.p.A. – dalla cui trasformazione, nel giugno 2017, nasce NEODECORTECH S.p.A. (da ora in poi anche NDT) – consapevole di ciò, si era già dotata di un proprio Modello Organizzativo.

NDT, anche in quanto società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato, ha ulteriormente sviluppato, rafforzato ed aggiornato il proprio Modello, anche in ragione dell'inserimento nell'ordinamento di nuove tipologie di reato.

Il Modello Organizzativo è quindi oggetto di periodiche revisioni, ad esempio, a seguito del piano Pandemia che la società ha ritenuto di attuare in risposta alla c.d. Emergenza Covid-19.

NDT ha inoltre deciso di conseguire volontariamente le seguenti certificazioni:

NORMA DI RIFERIMENTO	CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015	Sistema di Gestione della Qualità
UNI EN ISO 14001:2015	Sistema di Gestione Ambientale
ISO 45001:2018 (già OHSAS 18001:2007)	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
ISO 50001:2011	Sistema di Gestione dell'Energia
FSC – STD – 40 – 004 (VERS. 2–1)	Certificazione di catena di custodia FSC;
SISTEMA IT01 100%	Qualità Originale Italiana

Il Modello, coordinato con il Codice Etico di Gruppo, contiene dunque un sistema organico di principi, valori, presidi, indicazioni operative e regole etiche che NDT ritiene fondamentali ed irrinunciabili per la conduzione di ogni attività aziendale e di cui richiede la più attenta osservanza ai **Destinatari**: componenti degli Organi Sociali, Esponenti Aziendali, Dipendenti della Società nonché tutti coloro che operano, anche di fatto, per la Società, ivi compresi i soggetti terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, agenti, collaboratori, consulenti, etc.

Il Modello ha in particolare l'obiettivo di: a) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società pienamente consapevoli del rischio di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi contenute, in un illecito sanzionabile, sia sul piano penale che su quello amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società; b) ribadire che la Società reprime e condanna in maniera decisa i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi affermati nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello attuando tutte le misure idonee a prevenire tali comportamenti; c) consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.

La Società ha sempre ritenuto e ritiene preminente, rispetto a qualunque esigenza commerciale, la necessità di rispettare — e far sì che siano rispettati— i più elevati standard etici e di trasparenza. La Società, pertanto, pretende che tutti coloro che hanno ed intendono avere rapporti con essa adottino una condotta conforme ai principi ed alle disposizioni di cui al proprio Modello (ed al Codice Etico di Gruppo) ed in linea con i principi etici di cui al Decreto e in esso contenuti.

Il Modello è costituito da un documento composto dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale suddivisa in Protocolli specifici per ciascuna famiglia di Reati, ciascuno dei quali corredato da un allegato in formato Excel di dettaglio delle Attività Sensibili individuate.

La Parte generale comprende:

1. Una breve disamina delle previsioni normative di cui al D. Lgs. 231/01 e delle principali implicazioni che tali previsioni hanno e/o possono avere per NDT e per tutti coloro che operano con e/o per conto della stessa;
2. Criteri per l'effettuazione della Mappatura rischi,
3. Sistema deleghe e procure;
4. la disciplina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
5. I flussi informativi
6. Piano di formazione e comunicazione;
7. Sistema disciplinare;
8. Modello e Codice Etico di Gruppo;
9. Raccolta e conservazione delle informazioni;
10. Allegato 1 protocolli specifici;
11. Allegato 2 Organigramma aziendale;
12. Allegato 3 Normativa e reati presupposto;
13. Allegato 4 Elenco reati presupposto;
14. Allegato 5 La disciplina del Whistleblowing
15. Allegato 6 Procedura Whistleblowing;
16. Allegato 7 Modulo per segnalazione

La Parte speciale contiene, in modo schematico così da favorire al massimo il coordinamento con le procedure di *compliance* aziendale:

1. l'identificazione delle attività maggiormente esposte al rischio di commissione di Reati presupposto;
2. la descrizione del profilo di rischio relativo a ciascuna attività interessata;
3. l'indicazione degli strumenti di prevenzione e controllo adottati dalla Società.

Sono poi parte integrante ed essenziale del Modello:

1. il Codice Etico¹ di Gruppo;
2. gli allegati al medesimo per come da Indice;
3. la normativa interna (procedure, compresa la Procedura sul Whistleblowing, circolari, ordini di

¹ Con ordinanza n. 23427/2023 del 1° agosto 2023, la Corte di cassazione Sez. II Civile ha affermato che il Codice Etico aziendale assume la funzione di completamento del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

servizio, regolamenti, ecc.), sia essa richiamata o meno nell'ambito del Modello.

1.1 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito "**Destinatari**"):

- i soggetti in posizione apicale, ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione ed i responsabili di funzione (di seguito gli "**Esponenti Aziendali**");
- i soggetti sottoposti a direzione o controllo di primi, ovvero tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (di seguito "**Dipendenti**") o parasubordinato (di seguito "**Collaboratori**");
- tutti coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono legati alla stessa da uno specifico contratto (di seguito anche "**Soggetti Esterni**").

I contratti che regolano i rapporti con i Collaboratori e i Soggetti Esterni devono prevedere apposite clausole che identificano conseguenze e responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei principi di cui al presente Modello.

L'insieme dei Destinatari, così come definito, è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Modello con la massima diligenza.

1.2 Principi ispiratori del Modello

Il Modello è stato redatto tenendo conto del sistema di governance, dei sistemi di controllo e/o di gestione adottati dalla Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo delle aree di rischio. In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, anche in relazione ai Reati, la Società ha individuato:

1. principi di Corporate Governance adottati, anche in via di fatto, dalla Società;
2. la struttura organizzativa gerarchico/funzionale;
3. le procedure aziendali e i presidi attuati relativamente ai sistemi di gestione implementati;
4. il sistema di comunicazione al personale e le attività formative intraprese, a favore dello stesso, quali misure ulteriori rispetto all'obbligo vigente di legge, ed attualmente adottati dalla società;
5. il sistema disciplinare di cui al CCNL di categoria;
6. il sistema disciplinare riconducibile alle tematiche Whistleblowing;
7. in generale, la normativa italiana ed Europea applicabile.

Il Modello si ispira inoltre:

- a) alle Linee Guida di Confindustria aggiornate a Giugno 2021, in base alle quali è stata predisposta anche la mappatura delle aree di attività a rischio (Protocolli specifici);
- b) ai requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:
 - i. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico di Gruppo;
 - ii. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - iii. la messa a disposizione all'Organismo di Vigilanza, di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli, nell'ambito di un budget prestabilito;
 - iv. l'attività di verifica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;

- v. il costante aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e del Modello in generale, in relazione all'evoluzione o mutamento delle esigenze e della struttura aziendale e della normativa vigente;
 - vi. modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto;
 - vii. un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione del Modello.
- c) ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, tra cui:
- i. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - ii. il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - iii. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - iv. la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.
- d) Direttiva UE 2019/1937, Dlgs del 10 marzo 2023 n. 24 "Decreto Whistleblowing" e Linee guida Anac del 12 luglio 2023 n. 311.

2. Criteri. Per effettuazione della mappatura dei rischi.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto stesso, possono considerarsi a rischio di illeciti. Pertanto, si è preliminarmente proceduto all'individuazione delle Aree a Rischio (o "aree sensibili"), così come richiesto dalla normativa in questione.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per la Società, ai sensi della disciplina dettata dal Decreto, sono state:

- a) individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti;
- b) effettuate interviste con le varie Funzioni aziendali e con altri soggetti individuati dalle stesse Funzioni;
- c) accertate le singole attività a rischio ai fini del Decreto, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

La fase di mappatura delle attività a rischio ha consentito di identificare le unità a rischio, articolabili in aree/funzioni e processi rilevanti. L'attività di diagnosi è stata poi rivolta ai settori, processi e funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di "risk assessment", sono considerate più esposte ai Reati previsti dal Decreto. Le risultanze di tale attività sono riassunte all'interno della parte speciale, ove all'interno di ciascuna scheda sono dettagliati i processi e le aree sensibili in relazione alla commissione di ciascuna tipologia di Reato presupposto.

2.1 Aggiornamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo sono espressamente prescritti dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n.231/2001 e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- i) modifiche legislative e delle linee guida ispiratrici del Modello Organizzativo;
- ii) accadimento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- iii) cambiamenti della struttura organizzativa, gestionale e operativa della Società.

Per le aree di attività a rischio individuate, devono essere considerati:

- a. i principi generali del sistema organizzativo aziendale ai quali si dovrà ispirare la società;
- b. i principi di riferimento originati dall'applicazione dei Sistemi di Gestione, che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica da parte dell'Organismo di

Vigilanza;

- c. misure di prevenzione di carattere speciale, adottate dalla Società o da adottare alla data di approvazione del Modello Organizzativo.

3. I principi generali del sistema organizzativo

3.1 Il sistema delle deleghe e delle procure

In linea di principio, il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” in relazione all’individuazione dei poteri attribuiti e consentire, al fine di prevenire la commissione dei Reati, la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. La “procura” è, invece, il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A., devono essere forniti di delega formale in tal senso e/o di formale procura a rappresentare la Società negli atti con la P.A.;
- b) devono essere in possesso di specifica delega per l’attività da svolgere e/o di formale procura a rappresentare la Società negli atti aventi efficacia nei confronti dei terzi o delle Autorità pubbliche tutti coloro che:
 - i. siano coinvolti nella predisposizione dei documenti e delle altre comunicazioni previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico;
 - ii. abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione;
 - iii. abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di controllo;
 - iv. tutti coloro che sono coinvolti in attività che possono integrare o dare causa alle condotte previste nelle fattispecie di Reati contemplati nel presente Modello;
- c) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- d) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- e) i poteri gestionali attribuiti con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- f) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i. i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - ii. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- g) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- h) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- i) con specifica procedura devono essere disciplinate modalità e responsabilità per garantire l’aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, segnalando eventuali necessità di modifiche laddove il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o siano rilevate altre anomalie.

4. L'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D. Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) e di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

All'Organismo di Vigilanza è affidato primariamente il compito di:

- a) stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti, informativi e non, atti a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo;
- b) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività è ai vertici della Società, agli Organi Sociali a ciò deputati e alla Società di Revisione;
- c) verificare l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico di Gruppo conformemente all'evoluzione della legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività aziendale;
- d) vigilare sull'adeguatezza del Modello e proporre al Consiglio di amministrazione le necessarie integrazioni e variazioni;
- e) collaborare alla predisposizione ed integrazione della "normativa" interna (Codici deontologici e di comportamento, Istruzioni operative, Manuali di controllo, etc.) che la Società potrà darsi;
- f) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra i Destinatari del Modello, del Codice Etico di Gruppo, delle procedure aziendali, istituendo se del caso a organizzare specifici seminari di formazione;
- g) provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- h) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove necessario;
- i) segnalare tempestivamente al Consiglio di amministrazione, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Le misure poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che al Consiglio di amministrazione rimane la responsabilità ultima dell'adozione (e dell'efficace attuazione) del Modello.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/01.

L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di Consulenti.

4.1 Nomina e requisiti

L'OdV è Collegiale e nominato dal Consiglio di amministrazione della Società per una durata di massimo tre anni e resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in seguito alla scadenza del proprio ufficio, indipendentemente dalla scadenza o eventuale decadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato; i suoi membri possono essere rinominati.

L'OdV è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

A tal fine i candidati esterni sono tenuti ad inviare il loro Curriculum Vitae accompagnato da una dichiarazione nella quale attestano di possedere i requisiti sopra descritti.

In conformità alle Linee Guida di Confindustria del 2021, l'OdV della Società potrà avere composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società all'atto della nomina.

Qualora la Società optasse per la composizione plurisoggettiva, la maggioranza dei membri (e in ogni caso il Presidente dell'OdV) dovrà essere individuata dal Consiglio di amministrazione tra i Soggetti Esterni alla Società; l'OdV potrà coadiuvarsi per le sue attività della funzione *internal audit e/o Compliance*. I componenti dell'OdV, sia nella forma monosoggettiva che nella forma plurisoggettiva, dovranno essere scelti tra coloro in possesso dei requisiti di:

- autonomia e indipendenza: assenza, in capo all'OdV complessivamente inteso, di compiti operativi, posizione di terzietà rispetto ai soggetti sui quali deve essere esercitata la sorveglianza;
- professionalità: competenze tecnico-professionali in materia ispettiva e consulenziale nonché competenze giuridiche adeguate alle funzioni da svolgere;
- continuità di azione: capacità di effettuare una vigilanza costante sul rispetto del Modello e verifica assidua circa la sua effettività ed efficacia, curando la predisposizione e l'archiviazione della documentazione e della reportistica relativa all'attività svolta.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è inoltre richiesto il possesso di requisiti soggettivi volti a garantirne ulteriormente l'autonomia, l'onorabilità e l'indipendenza, in particolare:

- assenza di conflitti di interesse;
- assenza di relazioni di parentela con gli Esponenti Aziendali;

Con riferimento all'onorabilità, non possono essere nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (cause di ineleggibilità):

a) coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile così come riformulato dal D. Lgs. n. 61/2002 e da ultimo modificato dalla legge 69/2015;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei Reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

b) coloro che siano stati destinatari di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per uno dei Reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto;

c) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste

dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

4.2 Revoca

Il Consiglio di amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, può revocare i componenti dell'OdV soltanto per giusta causa.

Costituisce giusta causa di revoca una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali, tra l'altro:

- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra i quali la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato e la negligenza nel perseguire le attività di controllo e di aggiornamento del Modello;
- sussistenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- il sopravvenire delle cause di decadenza specificate al paragrafo di riferimento;
- l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio di amministrazione ed al Sindaco di cui al paragrafo di riferimento;
- l'omessa redazione del Piano delle Verifiche dell'OdV (di cui al successivo paragrafo);
- l'omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario ai sensi del successivo paragrafo di riferimento, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso;
- la mancata convocazione e tenuta di riunioni dell'OdV nel corso di un semestre;
- l'omessa verifica dell'adeguatezza dei programmi di formazione, delle modalità di attuazione e dei risultati (si veda il paragrafo di riferimento);
- l'omessa segnalazione al Consiglio di amministrazione ed al Sindaco degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- l'omessa segnalazione al Consiglio di amministrazione di provvedimenti disciplinari e sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- la mancata effettuazione delle attività di verifica, di routine/ad hoc, sulle attività sensibili di cui al Piano delle Verifiche dell'OdV.

4.3 Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 Codice civile;
- perdano i requisiti di onorabilità sopra indicati.

I membri dell'Organismo di Vigilanza potranno recedere dall'incarico in ogni momento, mediante preavviso di almeno due mesi, senza dover addurre alcuna motivazione.

4.4 Dotazione finanziaria dell'ODV

L'OdV è dotato di un **budget** finanziario adeguato – deciso annualmente dal Consiglio di amministrazione – che potrà utilizzare per lo svolgimento delle proprie funzioni o attività che richiedano una maggiore conoscenza di ambiti specifici per i quali si richiede l'ausilio di professionisti esperti; in caso di esigenze straordinarie che richiedessero ulteriori risorse finanziarie, l'OdV inoltrerà apposita richiesta al Consiglio di amministrazione. I componenti dell'OdV dovranno essere adeguatamente remunerati e il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il compenso annuo.

In merito al **budget autonomo** di spesa affidato all'Organismo di Vigilanza, le principali voci d'investimento sul Modello sono:

- gestione e aggiornamento del Modello organizzativo;
- monitoraggio delle variazioni dei processi a rischio reato e dei relativi documenti sistemici;
- monitoraggio del contesto dei riferimenti ed in particolare di quello legislativo afferente ai reati d'interesse e del relativo regime interpretativo (**come, ad esempio, l'esecuzione dei Safety Walking**);
- attività di supporto consulenziale all'Organismo di Vigilanza per aree di competenza diverse;
- attività d'informazione e formazione, dirette anche a nuove figure nell'organizzazione, come ad esempio i Membri del Comitato Whistleblowing;
- attività di analisi delle informazioni/segnalazioni che confluiscono all'Organismo di Vigilanza;
- attività di indagine della gestione sulla base delle segnalazioni da "whistleblowing" per i soli potenziali reati previsti dal Dlgs 231/01.

4.5 Compiti e responsabilità

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere sono indicate negli articoli 6 e 7 del Decreto, e possono sintetizzarsi, senza pretesa di esaustività, come segue:

- vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello;
- esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario e/o opportuno procedere a correzioni ed adeguamenti.

Tale ultimo aspetto si concretizza attraverso:

- suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione Compliance o all'Amministratore Delegato, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di amministrazione;
- follow-up periodici volti alla verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni

proposte dall'ODV e/o direttamente dall'Azienda purché in *Compliance generale*.

Da un punto di vista generale, l'OdV svolge due tipi di attività volte a ragionevolmente ridurre i rischi di commissione dei Reati:

- vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato e ai processi rilevanti individuati, osservino le prescrizioni in esso contenute;
- verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di Reati e valutare la necessità o l'opportunità di adeguare il Modello a nuove norme o nuove esigenze aziendali.

In conseguenza di tali verifiche l'OdV proporrà gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni: perciò deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento relativo sia al Modello che alla struttura societaria della Società.

In relazione alle **nuove tematiche Whistleblowing** (per come da D.lgs 24/2023), rinviando **agli Allegati 5 e 6** la trattazione più nel dettaglio, di seguito si sottolineano, a mero titolo indicativo e non esaustivo, i compiti dell'ODV:

- **vigilare** sulla tempestiva adozione dei **canali di segnalazione** interna predisposti dall'azienda e sulla loro rispondenza, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo;
- **vigilare** sull'avvenuta adozione delle **Procedure interne** sul Whistleblowing;
- **vigilare** sulla **formazione, informazione e diffusione** di quanto previsto nell'aggiornato Modello Organizzativo e nelle Procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.lgs. 24/2023);
- **vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;**
- **vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza** di quanto previsto nell'aggiornato Modello Organizzativo e nelle Procedure interne sul Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2 D.lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione);
- **recepire le segnalazioni Whistleblowing ricevute dal CW di esclusivo ambito D.lgs 231/01** ed avviare, se ritenuto necessario, le relative investigazioni nonché la gestione delle stesse, per come da Procedura a cui si fa rimando per completamento;
- **ricevuti, dal CW i flussi informativi su tutte le segnalazioni Whistleblowing**, anche se non di esclusiva materia 231/01, considerarli al fine del monitoraggio del MOG e buon andamento complessivo;

Dal punto di vista operativo, l'OdV, in aggiunta a quanto sopra in ambito strettamente Whistleblowing, ha il compito di:

- effettuare interventi e verifiche periodiche sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati, sulla base di un programma annuale elaborato dall'OdV stesso, volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare vigilare affinché:
 - le procedure, compreso quanto disciplinato nella Procedura Whistleblowing (cui si fa completo rimando in merito alle tematiche trattate), ed i controlli da esso contemplati siano applicati dai Destinatari e documentati in maniera conforme;

- affinché i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze / inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei Reati rilevanti ai fini del Decreto e verificare che gli Esponenti Aziendali provvedano ad implementare le misure correttive;
- suggerire procedure di verifica e monitoraggio adeguate, tenuto conto della responsabilità di controllo delle attività in capo agli Esponenti Aziendali;
- avviare indagini interne nel caso sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei Reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i Destinatari, assicurando la predisposizione della documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero di specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato, secondo quanto previsto al paragrafo di riferimento;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle Aree a Rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.);
- mantenere il Modello aggiornato, curando che venga adeguato alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della Società;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa dei rischi, e verificarne l'effettivo aggiornamento tramite verifiche periodiche mirate sulle attività a rischio. A tal fine l'OdV deve ricevere da parte degli Esponenti Aziendali la segnalazione delle eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento del proprio compito l'OdV deve:

- avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, alle persone ed a tutta la documentazione aziendale (documenti e dati), nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti (operazioni finanziarie, patrimoniali, economiche e tutte quelle operazioni che più in generale riguardano la gestione della società) dai soggetti responsabili; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza può richiedere alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, tutte le informazioni ritenute necessarie per l'espletamento delle proprie attività;
- avere assegnate le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza, compreso un budget adeguato alle attività necessarie al suo compito (es. consulenze specialistiche, trasferte ecc.);
- avere la facoltà, coordinandosi ed informando preventivamente le funzioni aziendali interessate, di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie, compiti di natura tecnica;
- emettere un regolamento che disciplini il calendario delle attività e le modalità relative alle riunioni e gestione delle informazioni;
- riunirsi almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che lo riterrà necessario o vi fosse urgenza; gli incontri verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dall'Azienda in apposita cartella accessibile solo ai soggetti autorizzati dall'Azienda.

4.6 Reporting verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza predispone - in relazione alle tematiche del D.lgs 231/01 - una relazione, **almeno semestrale**, per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito all'applicazione ed all'efficacia del Modello, indicando:

- i controlli effettuati e gli esiti dei medesimi;
- sintesi delle attività svolte nel corso del semestre, dei controlli e delle verifiche eseguite;
- eventuale necessità di aggiornamento del Modello;
- altri temi di maggior rilevanza;

È facoltà del Consiglio di amministrazione convocare l'Organismo di Vigilanza in ogni momento per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà a sua volta chiedere di essere sentito dal Consiglio di amministrazione della Società o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Delegato, ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

4.7 Comunicazioni verso l'ODV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello è stato implementato un sistema comunicazioni tra la Società e l'OdV avente per oggetto tutte le aree sensibili, così come individuate nella **Parte Speciale**.

Lo scopo del sistema di comunicazione verso l'OdV è di consentire allo stesso di acquisire in modo costante informazioni rilevanti su tutte le aree sensibili.

Il sistema implementato dalla Società prevede due diverse forme di comunicazioni verso l'OdV:

- Segnalazioni (c.d. *whistleblowing per come da Dlgs 24/2023* e per come da relativa Procedura);
- Flussi informativi generali.

4.8 Sistema di "Whistleblowing"

Il Decreto Legislativo 24/2023, di attuazione della Direttiva europea sul Whistleblowing, approvato dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 30 marzo 2023.

Il provvedimento introduce importanti novità in relazione ai canali di segnalazione ed attribuisce specifiche competenze all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), oltre a disciplinare con maggiore dettaglio alcuni aspetti già previsti dalla normativa previgente.

Il Decreto precisa, nella parte sulle "Definizioni" (art. 2), che le violazioni oggetto di segnalazione consistono in condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (Azienda) o gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno; tali comportamenti possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei Modelli 231.

In relazione alla modalità con cui l'Azienda ha disciplinato il tema del Whistleblowing, in ossequio alla normativa di cui sopra, **si rinvia agli Allegati 5 e 6 del presente MOG**.

5. Flussi informativi generali

Lo scopo del sistema dei flussi informativi implementato dalla Società è quello di creare, tra i responsabili delle attività potenzialmente a rischio e l'OdV, un sistema di comunicazione che sia strutturato, continuativo e diffuso.

I flussi informativi generali si concretizzano attraverso l'invio all'OdV di comunicazioni e/o documenti secondo specifiche tempistiche e modalità.

I flussi informativi si distinguono in:

- **Flussi informativi periodici** da compilare e inviare all' OdV a cadenza predeterminata (trimestrale, semestrale);
- **Flussi informativi ad evento** da compilare ed inviare all'OdV al verificarsi di determinati eventi.

In aggiunta ai flussi formalizzati di cui sopra, tutti i Destinatari sono tenuti a trasmettere/segnalare all'OdV, ad esempio:

- a) le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto o fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto;
- b) visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti e l'esito dei medesimi;
- c) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti di cui al Decreto;
- e) le notizie relative ai procedimenti disciplinari (relativi al Modello) svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle Aree a Rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- g) informazioni relative alla gestione della sicurezza ed allo stato di implementazione degli interventi programmati;
- h) le copie dei verbali del Collegio Sindacale e del CDA;
- i) gli organigrammi e il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore e qualsiasi modifica ad esso riferita;
- j) l'attestazione di frequenza ai corsi di formazioni da parte di tutti i Destinatari del Modello;
- k) qualsiasi notizia concernente la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevano ai fini della responsabilità amministrativa della Società;
- l) qualsiasi notizia concernente violazioni alle modalità comportamentali ed operative previste nel Modello, e più in generale qualsiasi atto, fatto o evento o omissione avente ad oggetto eventuali criticità emerse con riguardo all'osservanza e alla corretta attuazione del Modello;
- m) notizie relative a cambiamenti della struttura interna della Società;
- n) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;

- o) informazioni che riguardano in genere tutte le notizie² relative alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 in relazione all'attività della società o a comportamenti che non si pongono in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa;
- p) informazioni in merito all'effettiva attuazione del Modello Organizzativo a tutti i livelli aziendali ed in particolare sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari svolti, sul loro esito e sulle eventuali sanzioni irrogate;

In particolare, **dal punto di vista dell'ambito Whistleblowing**, l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni, relative al solo Dlgs 231/01, scremate dal **Comitato Whistleblowing (CW)**. **Si rimanda agli allegati 5 e 6 del presente MOG.**

Le comunicazioni di carattere generale, come ad esempio i flussi informativi, vanno inviate al seguente indirizzo e-mail neodecortech@odv-ndt.it.

5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione generale, flusso, reportistica prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i., fatto salvo l'assolvimento da parte dell'OdV degli obblighi di reporting previsti dal Modello.

L'Azienda avrà cura di conservarne copia della documentazione relativa al MOG, ad ogni più opportuno utilizzo.

6. Piano di formazione e comunicazione

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, le Funzioni HR e la funzione Compliance della Società, in coordinamento con l'OdV, predispongono, sulla base delle concrete esigenze rilevate dall'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione annuale dei componenti degli organi statutari, dei Dipendenti, dei Collaboratori che operano direttamente all'interno della struttura della Società e degli agenti della Società.

In particolare, l'attività formativa avrà ad oggetto, tra l'altro, il Modello nel suo complesso, il Codice Etico di Gruppo, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il Whistleblowing (dlgs 24/2023) ed i canali implementati, i flussi informativi verso quest'ultimo ed il Sistema Disciplinare, le procedure operative della Società rilevanti ai fini del Modello, nonché tematiche concernenti i Reati presupposto di applicazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/01.

L'attività formativa sarà modulata, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati al pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari dell'attività formativa.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica

² Si evidenzia l'importanza di definire, tra le informazioni da produrre per l'OdV, quelle che consentano di determinare indicatori idonei a fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare, al fine di permettere all'Organismo stesso ed eventualmente agli altri attori coinvolti, un monitoraggio continuo basato sull'analisi di potenziali red flag.

Di seguito alcune situazioni di *red flag*:

- es. conflitti di interesse
- es. sovrapposizione di ruoli
- es. ruoli operativi per membri interni ODV
- es. assegnazione di ordini di lavoro contrari alle normative di salute e sicurezza sul lavoro

Tali situazioni dovranno immediatamente essere comunicate dai Responsabili delle funzioni interessate all'ODV e risolte con il Consiglio di amministrazione.

dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

L'attività formativa è gestita a cura della Funzione Risorse Umane (HR) e della Funzione Compliance, in stretta cooperazione con l'OdV; a tal riguardo, saranno fornite ai Dipendenti, Dirigenti e ai componenti degli Organi Sociali tutte le informazioni relative al Modello (e al relativo programma di formazione) tramite un'apposita attività formativa periodica, che dovrà comprendere un incontro formativo con tutti i Dipendenti della Società, anche a distanza, con cadenza almeno annuale.

All'atto dell'assunzione dei Dipendenti e del conferimento dell'incarico ai Collaboratori ed agli agenti dovrà essere consegnato un set informativo al fine di assicurare loro le primarie conoscenze considerate essenziali per operare all'interno della Società (si veda paragrafo che segue).

Il contenuto dei corsi dovrà essere preventivamente concordato con l'Organismo di Vigilanza che, a tal fine, nell'ambito della propria attività, potrà e dovrà segnalare le materie e gli argomenti che è opportuno trattare e approfondire o comunque sulle quali è necessario richiamare l'attenzione dei componenti degli organi statuari e dei Dipendenti.

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la Funzione Risorse Umane (HR) e la Funzione Compliance, cura che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La partecipazione dei Dipendenti e dei componenti degli Organi Sociali alle attività formative è obbligatoria.

La Funzione Risorse Umane (HR), in coordinamento con la Funzione Compliance, provvede a documentare la partecipazione di Dipendenti, Dirigenti e collaboratori alle attività formative e a trasmettere la relativa documentazione all'Organismo di Vigilanza.

Idonei strumenti di comunicazione, se del caso in aggiunta all'invio degli aggiornamenti via e-mail, saranno adottati per aggiornare i componenti degli organi statuari, Dirigenti e i Dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo

6.1 Comunicazione del Modello ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori

Ogni componente degli organi statuari, ogni Dipendente, Dirigente ed ogni Collaboratore della Società è tenuto a:

- i. acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso nonché segnalare condotte che si presumono violative in merito al Modello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei Dipendenti e Dirigenti con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività sensibili, come individuate nella Parte Speciale del Modello.

L'informazione ai componenti degli organi statuari, ai Dipendenti, Dirigenti e ai Collaboratori in merito al contenuto del Modello viene assicurata tramite:

- consegna o, comunque messa a disposizione del Modello e dei relativi allegati, incluso il Codice Etico di Gruppo, al momento dell'assunzione/conferimento dell'incarico, anche in via telematica;
- e-mail informative, anche ai fini dell'invio periodico degli aggiornamenti del Modello;

- conoscenza dei canali messi a disposizione dell'Azienda per la segnalazione del Whistleblowing.

La responsabilità sulla diffusione del Modello e dei relativi aggiornamenti è in capo al responsabile della Funzione Risorse Umane (HR) e al responsabile della Funzione Compliance. In particolare, le suddette funzioni curano l'invio via e-mail della documentazione ai destinatari e riceve tramite lo stesso canale da ciascun destinatario la relativa attestazione di ricezione. L'Organismo di Vigilanza verifica che le funzioni competenti provvedano alla corretta diffusione del Modello e dei relativi aggiornamenti.

A tutti i componenti degli organi statuari (amministratori e sindaci), ai Dipendenti e Dirigenti è richiesta la compilazione di una dichiarazione con la quale gli stessi, preso atto del Modello, si impegnano ad osservare le prescrizioni in esso contenute, quale la seguente:

"Dichiarazione di impegno rilasciata da parte dei componenti degli organi statuari, dei Dipendenti e dei Collaboratori"

Io sottoscritto Sig _____ ,

dichiaro

- di aver ricevuto ed aver attentamente esaminato e compreso il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "**Modello**") ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Decreto**"), adottato da Neodecortech S.p.A. (di seguito anche solo "**NDT**") e dei relativi allegati;
- di aver ricevuto, attentamente esaminato e compreso il Codice Etico del Gruppo (di seguito il "**Codice Etico**"), che costituisce parte integrante del Modello;
- di conoscere i canali di segnalazione **Whistleblowing** implementati dall'Azienda;
- di avere piena conoscenza che l'attività di NDT è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le fattispecie di reato di cui al Decreto;

e mi impegno

ad osservare le prescrizioni di cui al Modello e a rispettare i principi del Codice Etico.

Data e Firma

6.2 Comunicazione a Consulenti e altri Soggetti Esterni

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei Destinatari del Modello che intrattengano con la Società rapporti di natura contrattuale, ma non siano Dipendenti, Collaboratori o componenti degli organi statuari.

A tal fine, la Funzione della Società che ha richiesto la prestazione da parte del Consulente (o del Soggetto Esterno), all'atto della sottoscrizione del relativo contratto provvede a consegnare a quest'ultimo una copia del Codice Etico di Gruppo ed a far compilare di una dichiarazione con la quale il Consulente (o il Soggetto Esterno), preso atto del contenuto del Codice Etico di Gruppo, si impegna ad osservarne le prescrizioni, quale la seguente:

"Dichiarazione di impegno rilasciata da parte dei Soggetti Esterni (fornitori, consulenti, ecc.)"

"Il sottoscritto Sig. [in qualità di legale rappresentante di _____], consapevole della rilevanza delle proprie dichiarazioni ai fini del perfezionamento e della prosecuzione dei rapporti con Neodecortech S.p.A. (di seguito anche solo "**NDT**"), sotto la propria responsabilità

Dichiara

- di avere piena conoscenza che l'attività di NDT, così come la propria, deve essere improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare fattispecie di reato;

- di aver attentamente esaminato e compreso il **Codice Etico** del Gruppo Neodecortech disponibile sul sito <https://www.neodecortech.it/codice-etico-e-modello-organizzativo/>, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 di NDT (qui di seguito anche solo “**Modello**”) e che riporta i principi e le prescrizioni cui Modello stesso si ispira;
- di essere stato informato sui canali di segnalazione interni **whistleblowing** predisposti da Neodecortech;
- di non aver commesso Reati previsti dal D. Lgs. 231/01 dalla data di entrata in vigore dello stesso alla data odierna e che, qualora dovesse accadere informerà tempestivamente Neodecortech,

e si impegna

- a rispettare il D. Lgs. 231/01 e, in generale, la normativa vigente e ad operare in conformità ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo.
Con la presente si riconosce che l’inosservanza da parte di [nome del soggetto/della Società] di una qualsiasi delle disposizioni che precedono, comporterà un inadempimento grave alle obbligazioni di cui al contratto in essere tra NDT e [nome della Società] e legittimerà NDT, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, a risolvere lo stesso con effetto immediato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito da NDT.”

Data, Timbro e Firma

_____”

Infine, in occasione dell’instaurazione di ogni nuovo rapporto, i contratti con Soggetti Esterni che siano Destinatari del Modello devono prevedere apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, quale ad esempio la seguente:

“[fornitore/consulente/collaboratore] si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare si impegna a non commettere alcuno dei Reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nonché a rispettare, ad adeguare i propri comportamenti e ad operare, nell’esecuzione del presente contratto e di ogni aspetto ad esso correlato o connesso, in conformità ai principi ed alle prescrizioni espresse nel Codice Etico del Gruppo Neodecortech disponibile sul sito <https://www.neodecortech.it/codice-etico-e-modello-organizzativo/> e che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Neodecortech S.p.A.. Il mancato rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni contenute nel Codice Etico da parte del [fornitore/consulente/collaboratore] è circostanza idonea a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra la Società e [fornitore/consulente/collaboratore] e costituisce grave inadempimento del presente contratto, dando titolo e diritto a Neodecortech S.p.A. di risolverlo anticipatamente e con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di danni eventualmente subiti”.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

In conformità alle *best practice* il sistema sanzionatorio così complessivamente inteso è autonomo, poiché affrancato dalle risultanze degli eventuali accertamenti processuali penali o civili, ed autosufficiente rispetto ad essi, e si ispira ai principi fondamentali di proporzione e di rispetto del contraddittorio.

Le condotte illecite, le violazioni del Modello, così come il suo elusivo aggiramento sono portati all’attenzione

dell'ODV, fermo restando che l'esercizio del potere disciplinare resta in capo al datore di lavoro.

La risposta disciplinare che la Società dipende sia dalla natura della violazione e dalle sue conseguenze, sia dalla tipologia del rapporto che lega la Società al responsabile della violazione e dal livello gerarchico e di responsabilità all'interno dell'organizzazione.

In ambito Whistleblowing:

Conformemente alle specificità previste per ciascuna categoria di Destinatari, la Società sottopone inoltre a sanzione disciplinare chiunque interferisca con, o utilizzi impropriamente, i canali di *whistleblowing* approntati per la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 24/2023 o di violazioni del Modello, in particolare:

a) violando le misure a tutela del segnalante, segnalato e di ogni interessato; b) effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. La Società può porre inoltre in essere ogni opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di chi attui azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione.

Si rinvia agli **Allegati 5 e 6** del presente MOG per la parte specifica al Whistleblowing.

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti i Destinatari che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

7.3 Personale dipendente

Le previsioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto nonché le disposizioni e i principi stabiliti nel Codice Etico integrano le disposizioni ex artt. 2104 e 2105 cc e del CC.NL; pertanto, la violazione delle medesime costituisce illecito disciplinare e può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni (per il personale a tempo parziale fino ad un periodo di cinquanta ore);
- e) licenziamento, con o senza preavviso, ai sensi del CC.NL di categoria cartotecnico.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni – operato anche mediante trattenuta sulla retribuzione, nel rispetto dei limiti di legge – ogniqualvolta il comportamento del dipendente arrechi un pregiudizio evidente alla Società o le abbia causato un danno certo.

La determinazione della tipologia, tra quelle sopra elencate, nonché dell'entità della sanzione applicabile a seguito dell'infrazione deve essere improntata al rispetto e alla valutazione dei seguenti principi:

- la gravità della condotta, anche omissiva;
- le conseguenze, anche se eventuali o potenziali, derivanti dalla condotta;
- la posizione rivestita dal dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale, anche in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal dipendente, tra le quali si annovera, a titolo esemplificativo, la comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto o l'eventuale recidiva commessa nei due anni precedenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CC.NL applicato.

7.4 Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico di Gruppo, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Le previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto nonché le disposizioni e i principi stabiliti nel Codice Etico di Gruppo integrano le disposizioni ex artt. 2104 e 2105 c.c. e del CC.NL applicato; pertanto, la violazione delle medesime costituisce illecito disciplinare e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per legge e/o ai sensi del C.C.N.L applicato, nel rispetto delle procedure e dei principi enunciati con riferimento ai dipendenti.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

7.5 Amministratori e Sindaci

In caso di violazione delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico di Gruppo da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge.

I provvedimenti irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di una delle Società del Gruppo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci, possono includere la revoca, totale o parziale, delle deleghe e/o dell'incarico e, nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, possono trovare applicazione anche le sanzioni disciplinari previste con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti della Società.

In caso di violazioni da parte dell'intero Consiglio di amministrazione della Società, l'ODV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale, l'OdV informerà il Consiglio di amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione informato in merito a violazioni da parte di uno o più membri dell'OdV provvederà, in collaborazione con il Collegio Sindacale, ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge, tenendo informato l'OdV stesso.

7.6 Collaboratori esterni e, in generale, soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico di Gruppo da parte dei collaboratori esterni o, in generale, dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza

di detti comportamenti.

Qualunque comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni e/o dai Partner Commerciali, nonché dai fornitori e/o rappresentanti, contrario alle linee di condotta indicate dal Codice Etico di Gruppo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero, il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste.

8. Modello Organizzativo e Codice Etico di Gruppo

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo trovano un naturale complemento nel Codice Etico di Gruppo adottato, avendo il presente Modello, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, la precisa finalità di prevenire i Reati che comportino la responsabilità amministrativa della Società.

Sotto tale profilo, infatti:

1. il **Codice Etico** di Gruppo costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice Etico di Gruppo sono espressi i principi etici fondamentali che costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello e la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al relativo capitolo della presente parte generale. Tali principi sottolineano la necessità di:
 - rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
 - improntare lo svolgimento delle attività da parte di tutti i Destinatari a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.
2. Il **Modello** Organizzativo costituisce, invece, uno strumento, con ambito di applicazione e finalità specifiche, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti nel D.Lgs n.231/2001. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di esonerare la Società da responsabilità nel caso in cui vengano commessi i Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
3. I **Protocolli aziendali** tracciano per ogni processo aziendale, rilevante ai fini della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, un sistema di controllo interno, rendendo chiara e riscontrabile:
 - la catena di comando;
 - i comportamenti virtuosi da rispettare;
 - le misure di prevenzione dei "Reati presupposto" da rispettare.

9. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello Organizzativo sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo) e dall'azienda in apposita cartella. L'accesso all'archivio è consentito — oltre che all'Organismo di Vigilanza — esclusivamente a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Allegato 1: protocolli di applicazione del modello organizzativo

Per applicare correttamente il presente Modello Organizzativo sono stati realizzati specifici Protocolli di Parte Speciale completati da allegati in formato Excel con lo scopo di attivare comportamenti ed azioni di tipo preventivo per prevenire la commissione dei Reati.

Allegato 2: organigramma aziendale

Allegato 3: Normativa e Reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli enti

Il D. Lgs. 231/2001 ha istituito, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, *et coet*, di seguito denominati "**Enti**") per Reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- 1) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- 2) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato nell'interesse dell'ente.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio e/o interesse dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i Reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Successivamente sono stati aggiunte numerose altre categorie di Reati presupposto per come da **allegato 4**.

L'adozione del Modello Organizzativo quale esimente

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l'ente dimostri di aver posto in essere un Modello Organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati presupposto, vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione del contesto aziendale e del quadro normativo.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza – ODV);
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere fatta a priori.

In riferimento all'appartenenza ad un Gruppo:

Neodecorteh S.p.A. è Capogruppo di Cartiere di Guarcino S.p.A. e di Bio Energia Guarcino srl.

Ogni Società del Gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del D. Lgs. 231/01, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello Organizzativo. Questa attività può essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di Gruppo, con il chiaro limite che queste indicazioni non dovranno determinare alcuna limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione e attuazione del proprio Modello.

In particolare, l'adozione da parte di ogni società del Gruppo di un proprio autonomo Modello Organizzativo:

- consente di elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al Modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 231/01; e
- conferma l'assoluta autonomia della singola unità operativa del Gruppo.

Allegato 4: Elenco dei Reati presupposto inseriti nel D. Lgs. n. 231/01.

I Reati

I Reati che impegnano la responsabilità dell'Ente sono tassativamente indicati dal legislatore, e sono soggetti a frequenti e periodiche modifiche ed integrazioni da parte dello stesso legislatore; pertanto, si rende necessaria una costante verifica sull'adeguatezza del sistema di regole che costituisce il Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione di tali Reati.

Pertanto, l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti è destinato a conoscere ulteriori ampliamenti, ma, in ogni caso, tali gruppi possono individuarsi nel seguente elenco*:

*Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 10 ottobre 2023 (ultimo provvedimento inserito D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 L. 9 ottobre 2023, n. 137).

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal DL 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019 e dal DL 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal DL 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 - bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis³, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

³ La Legge n. 238/2021 con "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Di particolare interesse le previsioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione che comportano una modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

Delitti di criminalità organizzata⁴ (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
- nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3 legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione⁵ e abuso di ufficio (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

⁴ Il 27 Ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano azionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che ridisegna la procedura di applicazione delle interdittive antimafia, aprendo le porte alle misure preventive del D.lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 43 del nuovo testo introduce il contraddittorio preventivo rispetto al rilascio dell'interdittiva: il Prefetto, qualora ritenesse sussistenti i presupposti per l'adozione della misura, ne deve dare tempestiva comunicazione all'azienda interessata, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnando un termine per la presentazione di osservazioni. Inoltre, in base al nuovo art. 44, il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa non abbiano carattere di stabilità, può prescrivere all'impresa di "adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale".

⁵ NOTA: Anticorruzione: in vigore la Legge n. 3/2019 -Traffico di Influenze illecite.

In data 31 gennaio 2019, entra in vigore la Legge 9 Gennaio 2019 n. 3 con "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio. Il testo contiene significative modifiche in materia penale. Tra queste, la riformulazione del traffico di influenze illecite e l'introduzione dell'agente sotto copertura anche per indagini relative a reati contro la P.A.. Il provvedimento introduce rilevanti novità in materia di responsabilità degli enti. Sotto questo profilo, risultano di particolare interesse la riforma del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ed il suo inserimento tra i reati presupposto "231". Diviene inoltre effettivo l'aumento di durata delle sanzioni interdittive nei confronti dell'ente per i reati contro la P.A. contemplati dall'art. 25 del Decreto 231.

In relazione alle medesime fattispecie si prevede poi che tale aumento venga meno qualora l'ente "prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 25 co. 5-bis del D.Lgs. 231/2001).

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1 c.p.) [introdotto dal dlgs 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies⁶, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal DLgs 107/2018 e dalla Legge 328/2021]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998). Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 DLgs 58/98) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato Art. 187-quinquies TUF (articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)

- Divieto di Manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

⁶ La Legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020" si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarle ai contenuti al diritto europeo. Di particolare interesse le disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che integrano gli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio⁷ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie⁸

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

⁷ Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 Novembre 2021, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Grazie a tale ultimo provvedimento, tutti Paesi dell'Unione possono contare su definizioni comuni di riciclaggio e autoriciclaggio, i cui autori saranno puniti con medesimi criteri e pene, adeguando la disciplina agli standard internazionali dettati dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale). Tra le modifiche, l'ampliamento del campo di applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego ai proventi di tutti i reati, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni. Viene, inoltre, introdotta la nuova circostanza aggravante per chi commette i fatti di ricettazione nell'esercizio di attività professionale ed estesa la perseguibilità per ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero.

⁸ E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". In particolare, l'art. 3 della novella normativa, in vigore a partire dal 14 Dicembre, 2021 introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25- octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-terc.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". Il D.Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha anche inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater. Quindi, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali⁹ (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI¹⁰ di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 Ottobre 2017 n. 161 e dal D. L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D. L. n. 20/2023]

⁹ Nel Febbraio 2022 si assiste al raggiungimento di un obiettivo epocale: la tutela dell'ambiente entra in Costituzione. La riforma che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta. In particolare, la legge modifica innanzi tutto l'articolo 9, introducendo un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Viene poi modificato l'articolo 41 della Costituzione che regola l'esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma, stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Viene poi modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

¹⁰ La conversione in legge del DL 135/2018 ha confermato l'abrogazione del SISTRI annunciando che la gestione futura della tracciabilità dei rifiuti avverrà tramite un **"Registro elettronico"**. Si rinvia alla normativa specifica.

Razzismo e Xenofobia (Art. 25 – terdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quaterdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25 – quinquedecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando (Art. 25 – sexiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Delitti contro il patrimonio (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518 - bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 – ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 – quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 – octies c.p.)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 – novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 – decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 – undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 – duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518 – quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Le sanzioni

La determinazione delle **sanzioni pecuniarie** irrogabili ai sensi del Decreto si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote; il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1.549 euro. Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Con sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** (anche per equivalente) del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato).

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le **sanzioni interdittive**, che possono risultare particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Nei casi nei quali l'interruzione dell'attività dell'Ente potrebbe determinare rilevanti ripercussioni sull'occupazione e/o grave pregiudizio alla collettività (per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità), il giudice può disporre, in sostituzione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario.

Reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto disciplina anche i reati commessi all'estero. Prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del

luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente (Azienda) è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da Esponenti Aziendali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana – quindi anche al Decreto – ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Delitti tentati

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 opera anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26 del Decreto). Infatti, la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Allegato 5: La disciplina del Whistleblowing

La disciplina regolante la segnalazione di illeciti dei quali si è appreso nello svolgimento della propria attività lavorativa (c.d. whistleblowing) e la tutela dei soggetti segnalanti (c.d. whistleblowers) da ritorsioni o discriminazioni derivanti dalle segnalazioni era già prevista nel nostro ordinamento: dapprima per i soli enti pubblici, poi estesa anche agli enti privati, ma solo per quelli che avessero adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

Il 9 marzo 2023 è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo contenente le misure di attuazione della DIR UE 2019/1937 – riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – che va a regolare la medesima materia introducendo alcune modifiche di ampia portata, alle quali l'Azienda si è adeguata.

L' Azienda, infatti, ha implementato i propri canali di segnalazione (**sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali**) che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata e di tutte le altre persone segnalate, nonché del contenuto della segnalazione, quindi dell'intero processo.

Le Figure chiave coinvolte nel processo

- **Segnalante (Whistleblower):** è il soggetto che effettua una segnalazione;
- **Segnalato o «persona coinvolta»:** è la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- **Responsabile dell'investigazione: è il Comitato Whistleblowing (da ora in poi anche "CW")**, è il soggetto responsabile della decisione di avvio della fase di investigazione, della valutazione e dell'esito finale della segnalazione. In tal senso, il soggetto responsabile dell'avvio della fase di investigazione è il **CW**, escluso l'ambito dei reati presupposto del DLGS 231/01 in cui il Responsabile è il RODV (Responsabile Organismo di Vigilanza), a cui il **CW** ha indirizzato l'informazione dopo una prima scrematura.
- **Il RODV**: una volta prese in carico le segnalazioni ricevute dal **CW** per le aree di pertinenza 231/01, per come sopra.

Ove emergano disfunzionalità del Modello Organizzativo, l'OdV deve in ogni caso ricevere flussi informativi periodici dall'CW (con periodicità da definire coerentemente con i termini stabiliti dal D.lgs. 24/2023 per il riscontro alle segnalazioni) in merito a tutte le segnalazioni (anche quelle non di rilevanza "231" o valutate come "non whistleblowing"), al fine di verificare il funzionamento del sistema e la qualità dello smistamento e al fine di intervenire a correttivo di eventuali errori di valutazione o, comunque, in ottica di costante miglioramento del Modello organizzativo.

Le segnalazioni che il CW invierà al RODV dovranno, in ogni caso, anche nelle modalità di trasmissione, garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Cosa è possibile segnalare a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 24/2023 (Nuovo decreto Whistleblowing)

Mentre in precedenza le segnalazioni attraverso gli appositi canali di cui al Modello 231 dovevano riguardare violazioni del Modello Organizzativo o illeciti rilevanti rispetto al Modello (ad es. reati presupposto ex D. Lgs. 231/01), **ora** il D. Lgs. 24/2023 amplia l'oggetto di segnalazione, prevedendo che le segnalazioni possano riguardare ogni notizia, compresi i fondati sospetti, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, inerente a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicati nell'Allegato 1 al D.lgs. n.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno e leggi nazionali;
- reati D.lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231 e violazioni del Modello Organizzativo;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.

NON sono ricomprese, diversamente, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché quelle acquisite sulla base di indiscrezioni o, comunque, poco attendibili.

Le norme **NON** si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o che attengono al proprio rapporto individuale di lavoro.

Chi può effettuare la segnalazione

La tutela e la protezione, riconosciute dalla Legge e garantite dall'Azienda, sono estese a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione (Stakeholders):

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;

- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda o che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- persone il cui rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o persone durante il periodo di prova;
- colleghi del segnalante;
- tutti gli Stakeholders e/o alla persona del segnalante;
- ex dipendenti;
- facilitatori,
- parenti entro il 4° grado o persone con cui il segnalante ha legami affettivi.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- successivamente allo scioglimento del rapporto, se sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Come segnalare: <<i canali di segnalazione "interna">>

L'Azienda ha implementato propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata e di tutte le altre persone segnalate, nonché del contenuto della segnalazione, quindi dell'intero processo.

La gestione è affidata all'**CW** interno ed autonomo con personale specificamente formato.

L'Azienda ha redatto e messo a disposizione di tutti **sul proprio Sito internet** una specifica Procedura con informazioni chiare sulle segnalazioni.

Modalità di segnalazione consentite ai segnalanti

In relazione alle modalità di segnalazione nonché alla gestione delle stesse segnalazioni si rinvia a quanto previsto in Procedura (**Allegato 6** del presente Modello di Organizzazione e gestione).

Sanzioni per il whistleblower in caso di segnalazioni false

Resta inteso che, qualora, attraverso la falsa segnalazione, il whistleblower leda la reputazione del segnalato (attribuendogli falsamente un fatto che, pur non costituendo reato, è idoneo a gettare discredito sulla reputazione di quest'ultimo), può risultare integrare i reati di:

- ingiuria (art. 594 c.p.), commesso da chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 2016: oggi è prevista una pena pecuniaria a partire da € 100,00;
- diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa, ed in presenza di almeno due persone. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91;
- calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di

riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

Entrata in vigore le disposizioni del Decreto

Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 Luglio 2023, ad eccezione delle imprese che abbiano impiegato, nel corso dell'ultimo anno, un numero di lavoratori subordinati pari o inferiore a 249, per i quali le disposizioni si applicheranno a partire dal 17 Dicembre 2023.

Allegato 6: Procedura Whistleblowing:

Allegato 7: Modulo per la segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo (in ogni sua parte).

MODULO DI SEGNALAZIONE (escluso anonimo)**

(FONTE CONFINDUSTRIA BERGAMO)

*Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritiene possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata in forma analogica. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato Whistleblowing potrà richiedere al segnalante eventuali integrazioni.

- ☐ Dichiaro espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* e, di conseguenza, chiedo che la presente segnalazione, laddove ricevuta da un soggetto non competente (i) venga trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente; (ii) che me ne sia data contestuale notizia di trasmissione

Struttura di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori)

Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, ecc.)

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? ☐ Sì ☐ No

Specificare la natura dell'interesse privato collegato alla Segnalazione

La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? ☐ Sì ☐ No

1. Illecito segnalato

Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto

Soggetti coinvolti¹¹

Interni	Esterni

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione ¹²

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni	Esterni

Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto?

Si ☐

No ☐

Specificare quali soggetti e quando

Data e luogo

Firma

¹¹ È sufficiente indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

¹² È possibile allegare qualsivoglia documento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.